



Tribunale di Pistoia

Prot. n. 85 /2020 int.

Pistoia, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Richiamata qui tutta la normativa primaria e secondaria e gli ordini di servizio in precedenza già emanati da questa presidenza per la regolazione dei locali uffici giudiziari;

visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n.11 recante misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

rilevata la necessità di fornire nuove linee direttive univoche in merito all'applicazione del decreto in questione;

rilevato che ai sensi dell'art.1 del citato decreto le udienze dei procedimenti civili penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni previste dall'art.2 secondo comma lett. g) stesso decreto;

quanto al settore civile:

DISPONE

che le udienze civili fissate per la trattazione degli affari e ricadenti nel periodo 9/22 marzo 2020 siano rinviate di ufficio a una data successiva al 22 marzo, preferibilmente a data fissa, avendo cura i magistrati assegnatari di provvedere tempestivamente a comunicare alle relative cancellerie (previa intesa se del caso con il coordinatore dell'area civile) il calendario di rinvio; i procedimenti rinviati dovranno essere scaglionati nel tempo tenendo possibilmente conto della loro risalenza di ruolo;

sono altresì rinviate d'ufficio in attuazione dell'art. 1 comma 1 D. L. cit. tutte le udienze istruttorie;

saranno per contro regolarmente tenute, costituendo eccezione a quanto dianzi indicato, le udienze per la trattazione:

- delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità quando è comprovato il motivo di urgenza alla trattazione;
- dei procedimenti cautelari aventi a oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona dovendosi intendere per tali quei procedimenti che ineriscono a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle Carte europee;
deve ritenersi tuttavia facoltà dei difensori, di richiedere (congiuntamente) per via telematica, il differimento anche di tali procedimenti;
- dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- dei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);
- dei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);
- dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis cc e relativi in genere a diritti fondamentali della persona;
- dei procedimenti di cui agli art. 283, 351 e 373 c.p.c. (e tutti gli altri procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti) saranno trattati solo se "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
la valutazione di tale condizione di "grave pregiudizio" non può avvenire d'ufficio ma su iniziativa dei difensori che hanno interesse alla delibazione dell'affare che dovranno depositare (anche non congiuntamente) — per via telematica — istanza di trattazione del procedimento pendente;
tale istanza, da depositarsi tempestivamente (almeno due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza. Il giudice istruttore provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile con cui adotterà anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.
- delle cause per le interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno, nei soli casi in cui c'è una motivata situazione di indifferibilità.

Qualora invece nel periodo dal 9 al 22 marzo vengano incardinati nuovi procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, nel caso l'azione giudiziaria sia stata introdotta con un procedimento cautelare in senso stretto la dichiarazione di urgenza nei procedimenti civili è operata dal coordinatore dell'area a civile, a ciò espressamente delegato dal capo dell'ufficio con il presente provvedimento,, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso; nei procedimenti di lavoro, cautelari e non, dal titolare dell'Ufficio della sezione lavoro.

I procedimenti non rinviati saranno tenuti dai magistrati titolari dei procedimenti medesimi, che cureranno anche l'indicazione dell'orario di trattazione, assicurando il rispetto delle vigenti misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 come già stabilito nelle precedenti note di servizio che qui si intendono integralmente richiamate;

quanto **al settore penale**;

premesso che deve essere disposto il rinvio d'ufficio fuori udienza a data successiva al 22 marzo 2020 di tutti i procedimenti penali pendenti fissati in udienza, con le eccezioni previste dall'art. 2 secondo comma lett. g) del decreto-legge n. 11 dell'8 marzo 2020;

che nelle giornate del 9 e 10 marzo è stato infatti concordato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la formale chiamata all'udienza dei processi penali al fine del loro rinvio in assenza di tempi tecnici per richiedere alle parti, nei giudizi a carico di detenuti, una manifestazione di espressa volontà di procedere al processo;

che, a partire dal prossimo mercoledì 11 marzo 2020, per contro, si procederà a rinvii fuori udienza, con nuova citazione delle parti a udienza fissa a cura dell'Ufficio, e ciò in modo da evitare l'afflusso di persone e l'assembramento delle stesse in occasione della chiamata formale dell'udienza, al solo fine del rinvio, che il DL 11/2020 mira invece a scongiurare;

che restano escluse dai rinvii d'ufficio le seguenti udienze:

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini massimi di custodia cautelare (art.304 c.p.p.);
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- udienze nei procedimenti a carico di detenuti, o a carico di soggetti cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza o nei procedimenti per l'applicazione o cui sono state applicate misure di prevenzione, solo

laddove i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda. Le udienze nei procedimenti di esecuzione penale che attengono a questioni immediatamente idonee ad incidere sulla libertà personale solo laddove i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda;

che, in relazione alle udienze relative ai procedimenti indicati al punto che prece, al fine di consentire anche in questi casi il rinvio d'ufficio fuori udienza, si profila necessario, ai fini organizzativi, interpellare anticipatamente i soggetti titolari del potere di formulare espressa richiesta di procedere, onde ottenere nelle 24 ore precedenti all'udienza originariamente fissata, la manifestazione di tale eventuale volontà;

che in tal senso verrà inviato apposito modulo da compilare alle strutture di reclusione, custodia, internamento e/o alla polizia giudiziaria delegata ai controlli per i soggetti agli arresti domiciliari, nonché ai difensori di tali soggetti;

che, in caso di mancata richiesta di trattazione espressa del processo entro le 24 antecedenti all'udienza, la causa sarà rinviata d'ufficio fuori udienza con revoca automatica dell'ordine di traduzione, dei provvedimenti autorizzativi eventuali e con sospensione dei termini di custodia cautelare a norma di legge;

DISPONE

a partire da mercoledì 11 marzo 2020:

- la trattazione dei soli procedimenti esclusi ai sensi dell'art. 2 lett. g) decreto legge citato, e in particolare, quanto alla trattazione delle udienze nei procedimenti a carico di detenuti, o a carico di soggetti cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza o nei procedimenti per l'applicazione o cui sono state applicate misure di prevenzione, solo laddove i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda con manifestazione di volontà pervenuta nelle 24 ore antecedenti all'udienza; analogamente, quanto alle udienze nei procedimenti di esecuzione penale che attengono a questioni immediatamente idonee ad incidere sulla libertà personale, solo laddove i detenuti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, con manifestazione di volontà pervenuta nelle 24 ore antecedenti all'udienza;
- che alle nuove citazioni per l'udienza di rinvio provvedano i giudici titolari con appositi decreti singolarmente emessi con riguardo ai singoli processi, tenuto conto dei criteri di priorità e delle urgenze e sulla base dell'organizzazione dei rispettivi ruoli.

Si comunichi:

- Alla Presidente della Corte d'Appello;
- Al Procuratore della Repubblica, sede;
- Al Presidente di Sezione;
- Al coordinatore dell'area civile;
- All'Ufficio del Giudice di Pace;
- Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- Al sig. Dirigente Amministrativo;
- A tutti i Magistrati;
- Ai Direttori di Cancelleria.

Si pubblichi sul sito del Tribunale

Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso nelle apposite bacheche degli uffici giudiziari.

Il Presidente del Tribunale

Maurizio Barbarisi



M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. _____		
10 MAR. 2020		
UOR SEGRETERIA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	